

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1951 del 02/04/2025
Oggetto	LR 7/2004. CONCESSIONE PER REGOLARIZZARE L'OCCUPAZIONE DI 7 AREE DEMANIALI PER RIPRISTINO E INTEGRAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO E DI DIFESA SPONDALE E CONSOLIDAMENTO PONTI ("IOLE" E "GUALDICCILO"), OLTRE AD AREE LIMITROFE AD USO TEMPORANEO PER OPERE DI CANTIERIZZAZIONE NEL COMUNE DI SAN LEO (RN) SUL FIUME MARECCHIA, SUL RIO MAGGIO, SUL TORRENTE MAZZOCCO E SUL TORRENTE SAN MARINO. PROCEDIMENTO RN24T0013
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2030 del 02/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno due APRILE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. CONCESSIONE PER REGOLARIZZARE L'OCCUPAZIONE DI 7 AREE DEMANIALI PER RIPRISTINO E INTEGRAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO E DI DIFESA SPONDALE E CONSOLIDAMENTO PONTI ("IOLE" E "GUALDICCIOLO"), OLTRE AD AREE LIMITROFE AD USO TEMPORANEO PER OPERE DI CANTIERIZZAZIONE NEL COMUNE DI SAN LEO (RN) SUL FIUME MARECCHIA, SUL RIO MAGGIO, SUL TORRENTE MAZZOCCO E SUL TORRENTE SAN MARINO. PROCEDIMENTO RN24T0013

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo

generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTA l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 06/09/2024 e il 09/09/2024, registrata in pari date ai protocolli Arpae PG/2024/161157, PG/2024/161564 e PG/2024/162000, poi integrata in seguito a richiesta di integrazioni essenziali (PG/2024/166468 del 16/09/2024) con documentazione pervenuta il 28/10/2024, il 30/10/2024 e il 31/10/2024, registrata in pari date ai protocolli Arpae PG/2024/194215, PG/2024/196845 e PG/2024/197321, oltre a ulteriore documentazione integrativa trasmessa dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna in data 14/11/2024 registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2024/206305, con cui il Geom. Gambuti Pierdomenico, CF GMBPDM60P16H949S, in qualità di Responsabile Settore Tecnico del Comune di San Leo (P.I. 00315680413), con sede legale in Comune di San Leo ha presentato:

- istanza di concessione a regolarizzazione e aggiornamento ai sensi della normativa di settore della Regione Emilia Romagna per l'occupazione di 7 aree demaniali ad uso difesa sponale e ripristino/riconsolidamento ponti con caratteri di urgenza nell'ambito del progetto “*Lavori di*

messa in sicurezza in conformità all'Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna. Toscana e Marche"
(n. pratica **RN24T0013**):

- **AREA 1** in alveo e in sponda destra del **fiume Marecchia** in Comune di San Leo (RN) in loc. **C.se S. Maddalena**, con identificazione catastale al Fg. 9 Part. 230- 1/parte-2/parte-160/parte-231/parte e antistanti, di superficie 1900 m2 circa su tratto di circa 95 m di lunghezza per ripristino della pista ciclabile e ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici, oltre ad area di cantiere di superficie 4400 m2 circa, limitrofa e inglobante per intero le opere suddette;
- **AREA 2** in alveo e in entrambe le sponde del **Rio Maggio (ponte Iole)** in Comune di San Leo (RN) e in Comune di Maiolo (RN), con identificazione catastale al Fg. 47 Part. 105-106-203 antistanti (Comune di San Leo) e al Fg. 8 Part. 202-354-355 antistanti (Comune di Maiolo), per ripristino e consolidamento del ponte (superficie di circa 180 m2 e con lunghezza di circa 30 m, compreso di spalle e impalcato) e ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici, di cui una in sponda sinistra in Comune di Maiolo di superficie 145 m2 circa su tratto di circa 20 m di lunghezza ed un'altra in sponda destra in Comune di San Leo di superficie 45 m2 circa su tratto di circa 10 m di lunghezza, oltre a limitrofa area di cantiere di superficie 550 m2 circa;
- **AREA 3** in alveo e in sponda destra del **Rio Maggio** in Comune di San Leo (RN) in loc. **Boscara/Cavallara**, con identificazione catastale al Fg. 27 Part. 40/parte e antistante e 133 antistante, di superficie 190 m2 circa su tratto di circa 34 m di lunghezza per ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con

pietrame in massi ciclopici, oltre ad area di cantiere di superficie 1400 m2 circa, limitrofa e inglobante per iterare le opere suddette;

- **AREA 4** in alveo e in sponda destra del **torrente Mazzocco** in Comune di San Leo (RN) in loc. **Agenzia**, con identificazione catastale al Fg. 25 Part. 51-90-135 antistanti, di superficie 350 m2 circa su tratto di circa 62 m di lunghezza per ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici, oltre ad area di cantiere di superficie 2200 m2 circa, limitrofa e inglobante per iterare le opere suddette;
- **AREA 5** in alveo e in sponda sinistra del **torrente Mazzocco** in Comune di San Leo (RN) in loc. **Ca' Battistini**, con identificazione catastale al Fg. 11 Part. 197-443 antistanti, di superficie 270 m2 circa su tratto di circa 49 m di lunghezza per ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici, oltre ad area di cantiere di superficie 1400 m2 circa, limitrofa e inglobante per iterare le opere suddette;
- **AREA 6** in alveo e in sponda sinistra del **torrente Mazzocco** in Comune di San Leo (RN) in loc. **Pianacci**, con identificazione catastale al Fg. 7 Part. 425-599 antistanti, di superficie 270 m2 circa su tratto di circa 48 m di lunghezza per ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici, oltre ad area di cantiere di superficie 1400 m2 circa, limitrofa e inglobante per iterare le opere suddette;
- **AREA 7** in alveo e in entrambe le sponde del **torrente San Marino** in Comune di San Leo (RN) in loc. **Gualdicciolo**, con identificazione catastale al Fg. 5 Part. 91-114-251-450 antistanti, per il **ponte** con sostituzione dell'impalcato ligneo (superficie di circa 240 m2 e con lunghezza di circa 45 m) e opere di difesa spondale in prossimità della pila a valle del ponte in sponda destra da realizzare con pietrame in massi ciclopici

di superficie di circa 30 m² e con lunghezza di circa 6 m), oltre ad area di cantiere di superficie 790 m² circa, limitrofa e inglobante per intero le opere suddette;

- istanza di **concessione temporanea** per una durata di 120 gg. ciascuna per le suddette **aree di cantiere** limitrofe alle relative opere;
- dichiarazione del Geom. Fattori Sauro, Responsabile dell'area tecnica del Comune di Maiolo, di assenso al rilascio in favore del Comune di San Leo della concessione per intero del ponte l'ole sul Rio Maggio, anche per il tratto ricadente in Comune di Maiolo identificato catastalmente al Fg. 8 antistante le Particelle 202-354-355;
- dichiarazione che le opere di difesa spondali ed i ponti esistenti sono antecedenti al 2001; in particolare precisa che l'opera relativa all'AREA 7, ponte ciclopedonale sul torrente San Marino in loc. Torello-Gualdicciolo, è stato realizzato nel 2009 su Autorizzazione Idraulica n. 1655 del 21/04/2009 rilasciata dal Servizio Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico (Genio Civile) della Provincia di Pesaro e Urbino e su parere paesaggistico favorevole (prot. 1511 del 12/02/2009) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche che Arpaè considera concessionato;

DATO ATTO :

- che le opere oggetto della presente concessione (AREE 1-2-3-4-5-6) risultano esistenti alla data di conferimento della funzione di gestione del demanio idrico alle Regioni (antecedenti al 2001) e che quelle in AREA 7 risultano autorizzate;
- che non si procede, quindi, all'attività prevista dall'art 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n.7, per occupazione di Aree del Demanio Idrico in assenza di concessione in quanto ricorrono gli estremi di cui al comma 10 art. 3 della L.R. n. 04/07 come modificata dalla Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 11;
- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 356 del 20/11/2024 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 14/11/2024, trasmessa e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2024/206294 ha rilasciato NULLA OSTA IDRAULICO e AUTORIZZAZIONE IDRAULICA prot n. 80880 U. del 14/11/2024, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, richiesto con nota Arpae prot. PG/2024/197862 del 31/10/2024, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che il richiedente ha dichiarato di accettare le Condizioni d'Obbligo indicate nel disciplinare stabilite per le acque lotiche ricadenti per l'AREA 2 e per l'AREA 3 nella perimetrazione dell'area ZSC-ZPS IT4090003 RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA (L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191), ovvero di non svolgere pratiche soggette a screening da parte della Regione Emilia-Romagna Settore Aree protette Foreste e Sviluppo zone montane Area Biodiversità;

PRECISATO che per la presente concessione non è necessario acquisire “comunicazione e/o informativa antimafia” ai sensi dell'art. 83 comma 1 del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/58464 del 27/03/2025;
2. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 25/10/2024, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
4. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad **anni 19** a decorrere dalla data di adozione del presente atto ovvero **fino al 31/12/2043**;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di rilasciare al Comune di San Leo (P.I. 00315680413), con sede legale in Comune di San Leo:
 - A.** la concessione per l'occupazione di 7 aree demaniali ad uso difesa spondale e ripristino/riconsolidamento ponti con caratteri di urgenza nell'ambito del progetto "*Lavori di messa in sicurezza in conformità all'Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna. Toscana e Marche*":
 - **AREA 1** in alveo e in sponda destra del **fiume Marecchia** in Comune di San Leo (RN) in loc. **C.se S. Maddalena**, con identificazione catastale al Fg. 9 Part. 230- 1/parte-2/parte-160/parte-231/parte e antistanti, di superficie 1900 m2 circa su tratto di circa 95 m di lunghezza per ripristino della pista ciclabile e ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici, oltre ad

area di cantiere di superficie 4400 m² circa, limitrofa e inglobante per intero le opere suddette;

- **AREA 2** in alveo e in entrambe le sponde del **Rio Maggio (ponte Iole)** in Comune di San Leo (RN) e in Comune di Maiolo (RN), con identificazione catastale al Fg. 47 Part. 105-106-203 antistanti (Comune di San Leo) e al Fg. 8 Part. 202-354-355 antistanti (Comune di Maiolo), per ripristino e consolidamento del ponte (superficie di circa 180 m² e con lunghezza di circa 30 m, compreso di spalle e impalcato) e ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici, di cui una in sponda sinistra in Comune di Maiolo di superficie 145 m² circa su tratto di circa 20 m di lunghezza ed un'altra in sponda destra in Comune di San Leo di superficie 45 m² circa su tratto di circa 10 m di lunghezza, oltre a limitrofa area di cantiere di superficie 550 m² circa;
- **AREA 3** in alveo e in sponda destra del **Rio Maggio** in Comune di San Leo (RN) in loc. **Boscara/Cavallara**, con identificazione catastale al Fg. 27 Part. 40/parte e antistante e 133 antistante, di superficie 190 m² circa su tratto di circa 34 m di lunghezza per ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici, oltre ad area di cantiere di superficie 1400 m² circa, limitrofa e inglobante per intero le opere suddette;
- **AREA 4** in alveo e in sponda destra del **torrente Mazzocco** in Comune di San Leo (RN) in loc. **Agenzia**, con identificazione catastale al Fg. 25 Part. 51-90-135 antistanti, di superficie 350 m² circa su tratto di circa 62 m di lunghezza per ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici, oltre ad area di cantiere di superficie 2200 m² circa, limitrofa e inglobante per intero le opere suddette;

- **AREA 5** in alveo e in sponda sinistra del **torrente Mazzocco** in Comune di San Leo (RN) in loc. **Ca' Battistini**, con identificazione catastale al Fg. 11 Part. 197-443 antistanti, di superficie 270 m2 circa su tratto di circa 49 m di lunghezza per ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici, oltre ad area di cantiere di superficie 1400 m2 circa, limitrofa e inglobante per intero le opere suddette;
- **AREA 6** in alveo e in sponda sinistra del **torrente Mazzocco** in Comune di San Leo (RN) in loc. **Pianacci**, con identificazione catastale al Fg. 7 Part. 425-599 antistanti, di superficie 270 m2 circa su tratto di circa 48 m di lunghezza per ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici, oltre ad area di cantiere di superficie 1400 m2 circa, limitrofa e inglobante per intero le opere suddette;
- **AREA 7** in alveo e in entrambe le sponde del **torrente San Marino** in Comune di San Leo (RN) in loc. **Gualdicciolo**, con identificazione catastale al Fg. 5 Part. 91-114-251-450 antistanti, per il **ponte** con sostituzione dell'impalcato ligneo (superficie di circa 240 m2 e con lunghezza di circa 45 m) e opere di difesa spondale in prossimità della pila a valle del ponte in sponda destra da realizzare con pietrame in massi ciclopici di superficie di circa 30 m2 e con lunghezza di circa 6 m), oltre ad area di cantiere di superficie 790 m2 circa, limitrofa e inglobante per intero le opere suddette;

B. la **concessione temporanea** per le suddette **aree di cantiere** limitrofe alle relative opere;

Tali aree sono identificate negli elaborati grafici e parte integrante e sostanziale del presente atto - codice pratica **RN24T0013**;

2. di rilasciare la concessione richiesta per ponti e difese spondali dalla data di adozione del presente atto fino al **31/12/2043**;

3. di stabilire in **12 mesi** la durata della concessione temporanea per la realizzazione dei lavori nelle aree di cantiere, pari alla durata dell'Autorizzazione Idraulica, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
4. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
5. di dare atto che le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
7. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico e Autorizzazione Idraulica prot n. 80880 U. del 14/11/2024, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 14/11/2024, trasmessa e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2024/206294;
2. di recepire nel citato disciplinare le Condizioni d'Obbligo contenute nella Det. dir. 03/luglio/2023 allegato A - *“elenco delle tipologie dei piani, dei programmi dei progetti, degli interventi e delle attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di pre-valutazione di incidenza regionale”*- stabilite per le acque lotiche ricadenti nella perimetrazione dell'area ZSC-ZPS IT4090003 RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a

- carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
 11. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 12. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 13. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato De Donato

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata al Comune di San Leo (P.I. 00315680413), con sede legale in Comune di San Leo

- procedimento **RN24T0013**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione:

- A.** di 7 aree demaniali ad uso difesa spondale e ripristino/riconsolidamento ponti con caratteri di urgenza nell'ambito del progetto *“Lavori di messa in sicurezza in conformità all’Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna. Toscana e Marche”*:
 - **AREA 1** in alveo e in sponda destra del **fiume Marecchia** in Comune di San Leo (RN) in loc. **C.se S. Maddalena**, con identificazione catastale al Fg. 9 Part. 230- 1/parte-2/parte-160/parte-231/parte e antistanti, di superficie 1900 m2 circa su tratto di circa 95 m di lunghezza per ripristino della pista ciclabile e ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici, oltre ad area di cantiere di superficie 4400 m2 circa, limitrofa e inglobante per intero le opere suddette;
 - **AREA 2** in alveo e in entrambe le sponde del **Rio Maggio (ponte Iole)** in Comune di San Leo (RN) e in Comune di Maiolo (RN), con identificazione catastale al Fg. 47 Part. 105-106-203 antistanti (Comune di San Leo) e al Fg. 8 Part. 202-354-355 antistanti (Comune di Maiolo), per ripristino e consolidamento del ponte (superficie di circa 180 m2 e con lunghezza di circa 30 m, compreso di spalle e impalcato) e ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici, di cui una in sponda sinistra in Comune di Maiolo di superficie 145 m2

circa su tratto di circa 20 m di lunghezza ed un'altra in sponda destra in Comune di San Leo di superficie 45 m² circa su tratto di circa 10 m di lunghezza, oltre a limitrofa area di cantiere di superficie 550 m² circa;

- **AREA 3** in alveo e in sponda destra del **Rio Maggio** in Comune di San Leo (RN) in loc. **Boscara/Cavallara**, con identificazione catastale al Fg. 27 Part. 40/parte e antistante e 133 antistante, di superficie 190 m² circa su tratto di circa 34 m di lunghezza per ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici, oltre ad area di cantiere di superficie 1400 m² circa, limitrofa e inglobante per intero le opere suddette;
- **AREA 4** in alveo e in sponda destra del **torrente Mazzocco** in Comune di San Leo (RN) in loc. **Agenzia**, con identificazione catastale al Fg. 25 Part. 51-90-135 antistanti, di superficie 350 m² circa su tratto di circa 62 m di lunghezza per ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici, oltre ad area di cantiere di superficie 2200 m² circa, limitrofa e inglobante per intero le opere suddette;
- **AREA 5** in alveo e in sponda sinistra del **torrente Mazzocco** in Comune di San Leo (RN) in loc. **Ca' Battistini**, con identificazione catastale al Fg. 11 Part. 197-443 antistanti, di superficie 270 m² circa su tratto di circa 49 m di lunghezza per ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici, oltre ad area di cantiere di superficie 1400 m² circa, limitrofa e inglobante per intero le opere suddette;
- **AREA 6** in alveo e in sponda sinistra del **torrente Mazzocco** in Comune di San Leo (RN) in loc. **Pianacci**, con identificazione catastale al Fg. 7 Part. 425-599 antistanti, di superficie 270 m² circa su tratto di circa 48 m di lunghezza per ripristino e integrazione di opere di sostegno e di difesa spondale da realizzare con pietrame in massi ciclopici,

oltre ad area di cantiere di superficie 1400 m2 circa, limitrofa e inglobante per intero le opere suddette;

- **AREA 7** in alveo e in entrambe le sponde del **torrente San Marino** in Comune di San Leo (RN) in loc. **Gualdicciolo**, con identificazione catastale al Fg. 5 Part. 91-114-251-450 antistanti, per il **ponte** con sostituzione dell'impalcato ligneo (superficie di circa 240 m2 e con lunghezza di circa 45 m) e opere di difesa spondale in prossimità della pila a valle del ponte in sponda destra da realizzare con pietrame in massi ciclopici di superficie di circa 30 m2 e con lunghezza di circa 6 m), oltre ad area di cantiere di superficie 790 m2 circa, limitrofa e inglobante per intero le opere suddette;

B. la **concessione temporanea** per le suddette **aree di cantiere** limitrofe alle relative opere;

Tali aree sono identificate negli elaborati grafici e parte integrante e sostanziale del presente atto - codice pratica **RN24T0013**.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dei **ponti e delle difese spondali** ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2043**;

La concessione **temporanea** per la realizzazione dei lavori nelle **aree di cantiere** ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata di **12 mesi**, pari alla durata dell'Autorizzazione Idraulica.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato;
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- A) L'AREA1** demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "***Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica***" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;
- B)** Considerato che l'**AREA 2** e l'**AREA 3** ricadono all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area cod. **IT4090003 ZSC-ZPS IT4090003 "RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA"**) dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni relative alle acque lotiche di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ..

1. *I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza), e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti; la limitazione relativa al diametro degli alberi non si applica agli alberi, vivi o morti, oggetto di coltivazione nei frutteti, nei pioppeti e negli impianti di arboricoltura da legno, mentre nei castagneti da frutto è riferita solo alle piante vive;*
2. *L'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi prevalutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale;*
3. *Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere;*

Inoltre:

per la ricostruzione o manutenzione (ovvero rimozione) di manufatti e di opere di difesa del suolo, di gestione della risorsa idrica o delle infrastrutture viarie presenti nei corsi d'acqua naturali e artificiali:

L'intervento di ricostruzione senza incremento sostanziale delle dimensioni, di sostituzione o di manutenzione (ovvero rimozione), ordinaria e straordinaria, delle opere, dei manufatti e delle infrastrutture viarie presenti nei corsi d'acqua, naturali o artificiali, è da considerarsi prevalutato se rispetta le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

4. *Si tratti di interventi di ricostruzione, restauro, ripristino, risanamento conservativo o pulizia delle opere e dei manufatti idraulici o di infrastrutture viarie.*
5. *L'eventuale taglio della vegetazione arborea e arbustiva, viva o morta, e la movimentazione del materiale litoide in alveo, finalizzati all'accesso all'area di cantiere, sia limitato al minimo indispensabile per consentire ai mezzi di poter accedere alle opere sulle quali effettuare l'intervento di manutenzione.*

6. *Siano adottati gli accorgimenti per salvaguardare la fauna ittica, per ridurre al minimo l'intorbidamento delle acque, per evitare lo sversamento di sostanze inquinanti e il prosciugamento del corso d'acqua, e, se del caso, provvedendo allo spostamento della fauna ittica in luoghi idonei.*
7. *In caso di lavori che interessino la modifica del fondo del corso d'acqua, i lavori devono essere eseguiti in modo tale che il fondo presenti caratteristiche morfologiche seminaturali (irregolarità, presenza di materiale litoide di varie dimensioni, presenza di buche, ecc.), al fine di non determinare una banalizzazione dell'ambiente fluviale.*
8. *Non siano realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario.*

Argini:

L'intervento di manutenzione, ordinaria o straordinaria, degli argini dei corsi d'acqua, naturali o artificiali, compreso il ricarico arginale con terreno di riporto o il rifacimento totale di un argine per una lunghezza massima di 500 m ricompresa all'interno del sito Natura 2000 è da considerarsi prevalutato se rispetta la seguente ulteriore Condizione d'Obbligo:

9. *non siano realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario;*
10. *non dovrà avvenire il totale prosciugamento, permanente o temporaneo, delle casse di espansione in presenza di habitat, la distruzione in maniera significativa del canneto, la costruzione ex-novo di un argine.*

Vegetazione:

L'intervento di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea e del canneto presente lungo i corsi d'acqua naturali è da considerarsi prevalutato se rispetta le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

(omissis...)

11. *In adiacenza di opere e di manufatti idraulici e di infrastrutture viarie lo sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea presente nelle sponde e nelle golene può essere effettuato per una fascia di 50 m a monte e a valle su entrambe le sponde, per motivi di sicurezza idraulica.*
12. *L'intervento di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea e del canneto può essere effettuato*
13. *anche più volte all'anno.*

Rimozione del legname fluitato presente nei corsi d'acqua naturali o artificiali in prossimità di alcune tipologie di opere o manufatti o di infrastrutture viarie

L'intervento di rimozione del legname fluitato presente nei corsi d'acqua, naturali o artificiali, ad una distanza massima di 100 m dalle opere e dai manufatti idraulici e dalle infrastrutture viarie presenti nei corsi d'acqua è da considerarsi prevalutato se rispetta le seguenti ulteriori

Condizioni d'Obbligo:

14. *sia effettuato dai soggetti gestori delle opere o dei manufatti, dai soggetti gestori dei corsi d'acqua naturali o artificiali o da loro incaricati.*
15. *sia limitato al prelievo del legname già sradicato in quanto non è ammesso il taglio e l'asportazione di piante vive, seppure deperienti, morte, compreso lo sradicamento e la rimozione delle ceppaie, qualora in piedi o ancora radicate.*
16. *non siano realizzati movimenti di inerti in alveo.*
17. *non sia deviato il corso dell'acqua.*
18. *non sia variato il livello idrometrico del corso d'acqua.*
19. *i mezzi impiegati per la rimozione del legname fluitato accedano all'alveo utilizzando gli accessi esistenti e senza comportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi.*
20. *siano rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti o reperiti in loco.*

...omissis"

C) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con NULLA OSTA IDRAULICO

e AUTORIZZAZIONE IDRAULICA prot n. 80880 U. del 14/11/2024 di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

CONDIZIONI GENERALI

- 1) L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto richiedente, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica o comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua; in particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente;*
- 2) L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;*
- 3) il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*
- 4) nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la*

perdita di beni o per limitazioni all'uso delle aree demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;

- 5) *il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPC-RN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

DURATA

- 6) *la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di rilascio del presente provvedimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; trascorso inutilmente tale termine le procedure amministrative finalizzate al rilascio dell'autorizzazione dovranno essere ripetute; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;*
- 7) *la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*

CONDIZIONI SUL PROGETTO E SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 8) *tutte le opere di difesa in massi ciclopici, al fine di evitare fenomeni di scalzamento con conseguente pregiudizio delle condizioni di officiosità idraulica, dovranno presentare quota di imposta della fondazione adeguatamente valutata in relazione alla quota di fondo alveo e alla presunta evoluzione morfodinamica del corso d'acqua nel tratto di interesse, e comunque non inferiore ad almeno un (1) metro rispetto al fondo alveo;*

- 9) tutte le opere di difesa in massi ciclopici, al fine di evitare fenomeni di scalzamento con conseguente pregiudizio delle condizioni di officiosità idraulica, dovranno essere raccordate a monte ed a valle, innestandole opportunamente, in relazione alle specifiche condizioni di sito, alle scarpate preesistenti;
- 10) una volta terminati i lavori dovranno essere fornite le planimetrie e sezioni as-built delle opere realizzate;
- 11) le opere da realizzare dovranno essere eseguite sui terreni, nei modi e nelle misure, indicate nel progetto presentato e le stesse dovranno essere concretizzate secondo i contenuti degli elaborati tecnici acquisiti, che formano parte integrante del presente provvedimento. Non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione;
- 12) al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;
- 13) al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;
- 14) eventuali lavori non previsti in progetto, anche derivanti da sopravvenute esigenze di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati;
- 15) tutte le opere, dovranno essere dimensionate e costruite, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei tecnici incaricati dal soggetto richiedente e della Direzione dei Lavori, in modo da assicurarne la stabilità, nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno, dalle pressioni e sotto-spinte idrauliche anche indotte da eventi

di piena, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere, nel rispetto dei principi della scienza e della tecnica e delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;

16) il soggetto richiedente dovrà comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori e l'inizio dei lavori stessi, con un preavviso di almeno 15 giorni, e, a lavori ultimati, trasmettere il certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo delle opere;

17) la realizzazione dei lavori dovrà avvenire adottando nella fase esecutiva tutti gli accorgimenti tecnici atti a non creare, seppure temporaneamente, condizioni predisponenti a fenomeni di dissesto e di pregiudizio del buon regime delle acque, sollevando l'USTPC – RN da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero eventualmente danneggiati;

18) i materiali di risulta ed i rifiuti in generale dovranno essere trasportati e smaltiti presso discariche autorizzate e riposti, in attesa dello smaltimento, in luoghi sicuri temporaneamente attrezzati all'interno del cantiere, nel pieno rispetto della normativa vigente e dell'ambiente naturale circostante;

19) è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;

20) il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

21) è esclusivo onere del soggetto richiedente mettere in atto tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, periodiche e a seguito degli eventi di piena, dei manufatti e delle opere connesse, dell'alveo e delle sponde, a monte e a valle delle opere, per l'intera tratta di alveo idraulicamente influenzato dall'opera e per i SITI n. 2 e 7 (attraversamenti) comunque nella misura minima di 30 m a monte e 30 m a valle; in ogni caso dovrà essere sempre garantita la sezione idraulica nella geometria

originariamente prevista nel progetto di realizzazione dell'opera;

22) il soggetto richiedente manleva USTPC – Rimini da ogni responsabilità in ordine alla stabilità del manufatto e delle opere assentite (in caso di danneggiamento o crollo), anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua e in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta esclusivo obbligo del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti, anche mediante la realizzazione, sempre previa autorizzazione, delle opere ritenute necessarie;

23) il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione delle aree demaniale concesse, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;

24) si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;

25) l'area non potrà essere recintata in forma permanente ma eventualmente mediante soluzioni facilmente amovibili, né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;

SICUREZZA

26) l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e delle aree demaniale concessa; il richiedente è

consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;

27) USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

28) compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;

29) in particolare, durante l'esecuzione dei lavori il soggetto richiedente è obbligato ad adottare tutte le cautele e a vigilare affinché, in caso di eventi di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque.

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In

alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.